



PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PER LA GIUNTA REGIONALE

Assessorato SANITA', LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, EDILIZIA SANITARIA

Direzione SANITA' E WELFARE

Settore Prevenzione e veterinaria

Numero Provvisorio

Codice Assessorato: SAE

Relatori: ICARDI

Codice Direzione: A1400A

Codice Settore: A1409B

Legislatura: 11

Anno: 2020

Oggetto

Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero.

I DIRETTORI REGIONALI

V.to GLI ASSESSORI

AIMAR Fabio

Luigi Genesio ICARDI

Il Responsabile di Settore

GRIGLIO Bartolomeo

L'Estensore della delibera

V.to IL PRESIDENTE

Bartolomeo GRIGLIO

TORINO, 06/08/2020

A relazione dell'Assessore Icardi:

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 5/03/2020";
- il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020";
- il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con Legge 22 maggio 2020, n.35;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020);
- Ministero della Salute - Ordinanza del 24/07/2020 - G.U. n.187 del 27/07/2020
- Ministero della Salute - Ordinanza del 16/07/2020 - G.U. n.178 del 16/07/2020
- Ministero della Salute - Ordinanza 30/06/2020 - GU n.165 del 02/07/2020
- D.P.C.M. 14/07/2020 (proroga misure dell'11/06/2020)
- il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

TENUTO CONTO che negli ultimi giorni i contagi da Covid 19, per la maggioranza dei casi, hanno riguardato soggetti provenienti da paesi esteri, arrivati nel nostro territorio direttamente o indirettamente;

TENUTO CONTO che ai sensi del DPCM 11 giugno 2020, articolo 4 comma 3, e delle ordinanze Ministeriali, i soggetti provenienti dai Paesi individuati, devono effettuare il periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva;

RITENUTO quindi necessario adottare tutte le possibili iniziative per tracciare i casi positivi eventualmente presenti in questo flusso di cittadini, attraverso l'obbligo, ove previsto, della dichiarazione di entrata nel territorio nazionale e ove applicabile, l'isolamento fiduciario per 14 giorni;

VALUTATO che il quadro dei paesi soggetti a vincoli è in continua evoluzione e non sempre di facile interpretazione da parte dei soggetti interessati e delle autorità sanitarie con il rischio di dubbi interpretativi che rischiano di creare disomogeneità nell'applicazione delle misure sul territorio regionale con rischi sanitari e possibili disagi a persone e attività e che pertanto si rende necessario, nell'ambito dei poteri di indirizzo attribuiti alla Regione, fornire indicazioni operative alle Aziende Sanitarie Locali mediante l'approvazione dell'allegato al presente provvedimento;

VALUTATA l'esigenza di rafforzare, in tale contesto, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, le azioni di sanità pubblica da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per contrastare e contenere l'epidemia da SARS-CoV-2 come di seguito indicato:

- Intensificare la sorveglianza sanitaria delle persone che ai sensi degli artt. 4,5 e 6 del DPCM 11 giugno 2020 sono soggette, a seguito di rientro o arrivo in Italia da paesi indicati dalle norme e riportati nell'allegato A, all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria;
- Rafforzare ogni collaborazione istituzionale, sia all'interno dei luoghi di lavoro che in altri contesti, per garantire il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'art.4 del DPCM 11 giugno e del conseguente isolamento fiduciario;

PRESO ATTO che per consentire il tracciamento dei soggetti, la comunicazione di rientro e inizio isolamento, dovrà essere effettuata mediante apposito modulo (allegato sub B) e che per i soggetti che operano nel campo delle attività sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, è raccomandata la compilazione di un apposita autocertificazione (allegato sub C) di assenza di situazioni di rischio COVID 19 da consegnare al datore di lavoro;

STABILITO che l'autocertificazione di assenza di rischio COVID 19 da consegnare al datore di lavoro, è obbligatoria per tutti i soggetti che operano, nelle ASR, nelle strutture socio-assistenziali, pubbliche e private soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle ASL, e raccomandata per coloro che operano in attività di assistenza alla persona, che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai 5 giorni indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;

CONFERMATO che l'ASL che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell'art.1, comma 6, del decreto legge n.33 del 15.5.2020, in relazione alle condizioni legate all'abitazione (numero dei conviventi, presenza di soggetti fragili, ecc.) può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell'interessato;

PRESO ATTO che dai dati epidemiologici della Regione Piemonte risultano in aumento i casi di positività a tampone rino-faringeo in soggetti asintomatici e che tale evidenza supporta l'esigenza, in presenza di fattori di rischio, di effettuate tamponi anche in questa tipologia di soggetti;

CONFERMATO altresì che, per il personale che svolge attività lavorative nei settori della Sanità, del Socio-Sanitario e di assistenza alla persona (es. badanti) o nel caso in cui si manifestino dei sintomi durante l'isolamento fiduciario o in qualunque altro caso ritenuto necessario, operatori sanitari della ASL, provvederanno ad effettuare, a partire dalla seconda settimana, un tampone naso-faringeo e che nel caso in cui il tampone dia esito negativo e/o il soggetto rimanga asintomatico, l'isolamento fiduciario sarà revocato alla scadenza del 14° giorno;

RICHIAMATO il D.L. 33/20 sub a) ai sensi dell'art. 2, comma 3, che prevede che la violazione degli obblighi di isolamento è punita con sanzione penale e che le altre violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro ai sensi dell'art. articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare il documento denominato Indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che, per consentire il tracciamento dei soggetti, la comunicazione di rientro e inizio isolamento, venga effettuata mediante apposito modulo di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere l'obbligo di compilazione dell'autocertificazione di assenza di rischio COVID 19, di cui all'allegato C del presente provvedimento, da consegnare al datore di lavoro, per tutti i soggetti che operano, nelle ASR, nelle strutture socio-assistenziali, pubbliche e private soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle ASL, che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai 5 giorni indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;
- di raccomandare l'autocertificazione di assenza di rischio COVID 19 da consegnare al datore di lavoro, da consegnare al datore di lavoro, per coloro che operano in attività di assistenza alla persona (es. badanti), che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai 5 giorni indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;
- di confermare che **per il personale che svolge attività lavorative nei settori della Sanità, del Socio-Sanitario e dell'Assistenza o** nel caso in cui si manifestino dei sintomi durante l'isolamento fiduciario o in qualunque altro caso ritenuto necessario, operatori sanitari della ASL, provvederanno ad effettuare, a partire dalla seconda settimana, un tampone naso-faringeo e che nel caso in cui il tampone dia esito negativo e/o il soggetto rimanga asintomatico, l'isolamento fiduciario sarà revocato alla scadenza del 14° giorno;
- di stabilire che le ASL e i cittadini stranieri o residenti in Italia al momento dell'ingresso o del rientro in Italia rispettino le misure previste dalla normativa nazionale e dall'allegato A al presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale per una stima di 3.000.000 di euro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.